



EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19, aggiornamenti ENASARCO

Sospensione pagamento contributi del 1° trimestre 2020

Le aziende preponenti (cioè quelle che conferiscono il mandato ad un agente di operare in una determinata zona e per i prodotti che producono/commercializzano), in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 18 D.L. n. 23/2020, potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2020, in scadenza al 20 maggio 2020, con le seguenti modalità:

- pagamento in **un'unica soluzione** entro il 30 giugno 2020;
- pagamento dilazionato in **5 rate mensili**, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, la sospensione contributiva è possibile per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia:

- **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, almeno pari al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La sospensione opera, altresì, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione riguarda il termine di pagamento dei contributi e non l'obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti/rappresentanti.

Pertanto, le aziende preponenti dovranno compilare la distinta online del 1° trimestre, entro il 20 maggio 2020, resa disponibile dalla Fondazione a partire dal 30 aprile 2020.

Per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare il documento di ENASARCO [cliccando QUI](#), oppure contattare la Valeria Data, Responsabile Servizio Previdenziale, al numero 011 – 4513.248 (Segreteria Area Lavoro API Torino).

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino
www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)
Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)
Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 29/04/2020